


14288 2009

18.

SENTENZA N° 14288/09
REPERTORIO N° 11671/09



R.G. N. 21082/2005
R. D.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 6° CIVILE

Nelle persone dei Signori Magistrati

30 NOV. 2009

Dott. ALDA MARIA VANONI, presidente

Dott. SALVATORE DI BLASI, giudice relatore

Dott. SILVIA BRAT, giudice


Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa con atto di citazione notificato in data 4/2/2005 a ministero dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA

I Signori residente
a Boffalora s/Ticino e
residente a Milano, entrambi Associati ADUC-
Funzione Sociale Onlus –Siracusa (Associazione di tutela degli Utenti del credito)
elettivamente domiciliati in Milano, Via S. Andrea n. 19, presso lo studio dell'avv.



Stefano Pravettoni, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l'avv. Rosanna Cafaro del foro di Lecce , giusta delega a margine dell'atto di citazione,

- ATTORI-

CONTRO

BANCA 121 PROMOZIONE FINANZIARIA S.p.A. (ora denominata MPS Banca Personale S.p.A.) con sede in Lecce, Strada Provinciale Lecce-Surbo, Zona Industriale, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Roberto Della Vecchia e dall'avv. Elvio Crispino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Besana n. 7, per delega in calce all'atto di citazione passiva,

- CONVENUTA -


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Francesco Carbonetti, dall'avv. Roberto Della Vecchia e dall'avv. Francesco Jacopetti

- CONVENUTA -

OGGETTO: Intermediazione mobiliare

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori della parti, come sopra costituiti, così


CONCLUDEVANO



4. 8.

1. 1. 1.

1. 1. 1.



Studio Legale
Avv. Rosanna
Cafaro
Patrocinante in
Cassazione

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

FOGLIO PRECISAZIONE CONCLUSIONI

Per i Sigg.ri V

e A

, consumatori, con gli Avv.ti Stefano Pravettoni e Rosanna Cafaro,
in virtù di mandato in atti,

- ATTORI

CONTRO

Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A. (oggi MPS Banca Personale Spa), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con gli Avv.ti F. Carbonetti, R. Della Vecchia e E. Crispino,

- CONVENUTA

e

CONTRO

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con gli Avv.ti F. Carbonetti, R. Della Vecchia e F. Jaopetti,

- CONVENUTA

nella causa civile 21082/05 R.G., avente ad oggetto : dichiarazione nullità e/o annullamento contratti di investimento; restituzione somme; risarcimento danni.



PREMESSA

1

Lecce (73100) – Via Orsini del Balzo n°53 (presso ADUC-Funzione Sociale)

☎ 0832/342787 - 📠 0832/216770 - 347/6413011

Catania (95127) - Corso Italia n°171

Siracusa (96100) V.le Teracati n°170 (presso ADUC-Funzione Sociale) -

e-mail: RCAFARO1@virgilio.it – www.rosannacafaro.it

Studio Legale
Avv. Rosanna
Cafaro
Patrocinante in
Cassazione



Con atti di citazione, notificati in data 29.3.2005 e 26.3.2005, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, la Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A. (oggi ormai MPS Banca Personale Spa), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Lecce alla Via Provinciale Lecce Surbo – Zona Industriale Lecce-Surbo, e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Siena alla Piazza Salimbeni n. 3, per ivi per far in via principale, 1) ACCERTARE e DICHIARARE che i negozi giuridici denominati *4 You*, e, più specificatamente, il contratto *4 You* n. 2014688, intestato al Sig. _____ stipulato tra l'odierno attore e la ex Banca 121 S.p.A./MPS Spa, e il contratto *4 You* n.2014703, intestato alla Sig.ra _____ e stipulato tra l'odierna attrice e la ex Banca 121 S.p.A./MPS Spa, sono nulli, secondo il combinato disposto degli artt. 1418, 1322, comma 2, e 1343 c.c., per contrarietà all'ordine pubblico, difetto di causa ed interesse; 2) ACCERTARE e DICHIARARE la violazione da parte della Banca 121 S.p.A. degli artt. 21 e ss. TUIF e relativo Regolamento Consob di attuazione n. 11522, come meglio esposto in narrativa, con la conseguente invalidità dei negozi medesimi, sopra più precisamente indicati; 3) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e l'inefficacia delle seguenti clausole vessatorie: art.1, comma 3, sezione III, parte II[^]; art.3, sezione IV[^]; art.7, sezione III, parte I[^]; 4) In particolare, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e l'inefficacia della clausola₂

Lecce (73100) – Via Orsini del Balzo n°53 (presso ADUC-Funzione Sociale)

☎ 0832/342787 - ☎ 0832/216770 - 347/6413011

Catania (95127) - Corso Italia n°171

Siracusa (96100) V.le Teracati n°170 (presso ADUC-Funzione Sociale) -

e-mail: RCAFARO1@virgilio.it – www.rosannacafaro.it

Studio Legale
Avv. Rosanna
Cafaro
Patrocinante in
Cassazione

vessatoria, contenuta all'art. 8, sez. seconda, relativa agli oneri per l'investitore in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del cliente, in quanto non sottoscritta specificatamente ex art. 1341 c.c., né approvata dal consumatore a seguito di trattativa individuale, e, per l'effetto, DICHIARARE che nulla devono gli odierni attori alla banca per l'ipotesi di recesso unilaterale; 5) In via subordinata, ACCERTARE e DICHIARE che il consenso, espresso dai Sigg.ri V e /

alla stipula fu dato per errore essenziale, conosciuto dalla banca, nonché carpito con dolo determinante, e per l'effetto ANNULLARE i due contratti *4 You*, di cui in narrativa, ex artt. 1427, 1428, 1429 e 1439 c.c.; 6) In ogni caso, CONDANNARE la *Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.* (cessionaria della Banca 121 S.p.A.) o la *Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.a.*, accertata l'effettiva cessione del rapporto in esame, alla restituzione integrale delle somme finora corrisposte dai Sigg.ri

ed al risarcimento di tutti i danni agli stessi cagionati per responsabilità contrattuale, anche con riferimento al danno esistenziale subito, per interessi non goduti (facendo riferimento al tasso dei titoli di stato a medio termine) e rivalutazione monetaria; 7) CONDANNARE, infine, la banca convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa.



CONCLUSIONI

3

Lecce (73100) - Via Orsini del Balzo n°53 (presso ADUC-Funzione Sociale)

☎ 0832/342787 - 📠 0832/216770 - 347/6413011

Catania (95127) - Corso Italia n°171

Siracusa (96100) V.le Teracati n°170 (presso ADUC-Funzione Sociale) -

e-mail: RCAFARO1@virgilio.it - www.rosannacafaro.it

Studio Legale
Avv. Rosanna
Cafaro
Patrocinante in
Cassazione

per gli attori : Voglia l'On.le Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, come segue provvedere : in via principale, 1) ACCERTARE e DICHIARARE che i negozi giuridici denominati *4 You*, e, più specificatamente, il contratto *4 You* n. 2014688, intestato al Sig. V e stipulato tra l'odierno attore e la *ex* Banca 121 S.p.A./MPS Spa, e il contratto *4 You* n.2014703, intestato alla Sig.ra e stipulato tra l'odierna attrice e la *ex* Banca 121 S.p.A./MPS Spa, sono nulli, secondo il combinato disposto degli artt. 1418, 1322, comma 2, e 1343 c.c., per contrarietà all'ordine pubblico, difetto di causa ed interesse; 2) ACCERTARE e DICHIARARE la violazione da parte della Banca 121 S.p.A. degli artt. 21 e ss. TUIF e relativo Regolamento Consob di attuazione n. 11522, come meglio esposto in narrativa, con la conseguente invalidità dei negozi medesimi, sopra più precisamente indicati; 3) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e l'inefficacia delle seguenti clausole vessatorie: art.1, comma 3, sezione III, parte II[^]; art.3, sezione IV[^]; art.7, sezione III, parte I[^]; 4) In particolare, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e l'inefficacia della clausola vessatoria, contenuta all'art. 8, sez. seconda, relativa agli oneri per l'investitore in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del cliente, in quanto non sottoscritta specificatamente *ex* art. 1341 c.c., né approvata dal consumatore a seguito di trattativa individuale, e, per l'effetto, DICHIARARE che nulla devono gli odierni attori alla banca per l'ipotesi di recesso unilaterale; 5) In via subordinata, 4

Lecce (73100) – Via Orsini del Balzo n°53 (presso ADUC-Funzione Sociale)

☎ 0832/342787 - 📠 0832/216770 - 347/6413011

Catania (95127) - Corso Italia n°171

Siracusa (96100) V.le Teracati n°170 (presso ADUC-Funzione Sociale) -

e-mail: RCAFARO1@virgilio.it – www.rosannacafaro.it

Studio Legale
Avv. Rosanna
Cafaro
Patrocinante in
Cassazione

ACCERTARE e DICHIARE che il consenso, espresso dai Sigg.ri _____
e _____ alla stipula fu dato per errore
essenziale, conosciuto dalla banca, nonché carpito con dolo determinante, e
per l'effetto ANNULLARE i due contratti *4 You*, di cui in narrativa, ex artt.
1427, 1428, 1429 e 1439 c.c.; 6) In ogni caso, CONDANNARE la *Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.* (cessionaria della Banca 121 S.p.A.) o la
Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.a., accertata l'effettiva cessione del
rapporto in esame, alla restituzione integrale delle somme finora corrisposte
dai Sigg.ri _____ e _____ ed al
risarcimento di tutti i danni agli stessi cagionati per responsabilità
contrattuale, anche con riferimento al danno esistenziale subito, per interessi
non goduti (facendo riferimento al tasso dei titoli di stato a medio termine) e
rivalutazione monetaria; 7) CONDANNARE, infine, la banca convenuta al
pagamento di spese, diritti ed onorari di causa.

Con ogni riserva e con ossequio,

Lecce/Milano, 23.9.2009

Avv. Rosanna Cafaro

Avv. Stefano Pravettoni

5

Lecce (73100) – Via Orsini del Balzo n°53 (presso ADUC-Funzione Sociale)

☎ 0832/342787 - 📠 0832/216770 - 347/6413011

Catania (95127) - Corso Italia n°171

Siracusa (96100) V.le Teracati n°170 (presso ADUC-Funzione Sociale) -
e-mail: RCAFARO1@virgilio.it – www.rosannacafaro.it

CONCLUSIONI

per Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.



“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

- nel merito, respingere le richieste attoree tutte in quanto infondate e pretestuose e comunque non provate;

Con condanna degli Attori alle spese di giudizio

Salvis iuribus”.

anticipata estinzione del contratto, in quanto non specificatamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1344, 2° co, c.c., in quanto, in via subordinata, per l'annullamento dei contratti stipulati per errore essenziale e con dolo determinante. Chiederanno, in quanto, condanna delle controparti al risarcimento del danno subito, anche sotto il profilo esemplare.

Le convenute si costituiscono in giudizio, chiedendo il rinvio delle domande formulate dagli attori, in quanto ^{di diritto} ~~di diritto~~ ^{essendo} ~~essendo~~ ^{avverso} ~~avverso~~ la propria carica ^{di diritto} ~~di diritto~~ ^{in corso di causa} ~~in corso di causa~~ ^{veniva} ~~veniva~~ ^{disposta} ~~disposta~~ con ^{ordine} ~~ordine~~ ^{giudiziale} ~~giudiziale~~, la quale accertata la responsabilità agli attori delle sottoscrizioni apposte ed apparenti sulle schede per l'individuazione del profilo del cliente.

All'udienza di discussione 20/11/19 le parti si imputavano alle rispettive difese, concludendo come in epigrafe. La causa veniva ^{chiusa} ~~trattata~~ in decisione.

Motivi della decisione.

Va preliminarmente ritenuto la carenza di legittimazione passiva di Banca 121 Promozione Finanziaria s.p.a. per essere stata quest'ultima incorporata nella Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., come risulta dall'atto di fusione, doc. prodotto. In ipotesi di fusione per incorporazione, come nel caso di specie, la società incorporate si estingue e norma dell'art. 2502, b) c.c. e le società che ha effettuato l'incorporazione subentra in qualità di successore a titolo universale nei rapporti, attivi e passivi, che facevano capo alle società incorporate.

Il fatto della fusione, poi, si presume a conoscenza dei terzi sulla base della effettuata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e nulla ritardando il fatto che questi ultimi non siano abituali lettori della pubblicazione.

Ciò premesso, e passando all'esame della controversia nel merito, va anzitutto respinta la domanda di nullità, per violazione di norme imperative, dei contratti 4 Jon, chiesta dagli attori, la stessa proposizione di questi ultimi, infatti, allegando una violazione da parte dell'intermediario dei diversi comportamenti di

Diligenza, correttezza e trasparenza, esclude che si possa pervenire alla applicazione della radicale sanzione richiesta, come più volte stabilito dalle giurisprudenze di questo Tribunale, che ha trovato autorevole conferma nelle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione un. 26724 e 26725/07.

Con riguardo alle richieste di annullamento dei contratti per errore essenziale e/o per dolo determinante, deve ritenersi che gli attori non hanno provato la mancanza degli elementi costitutivi in ordine alle anomalie formali di stipulazione avanzate, per cui la domanda relativa deve ritenersi infondata.

Quanto, invece, alle domande di condanna delle banca, per inadempimento agli obblighi di correttezza nella pubblicità e trasparenza, con riguardo ai contratti stipulati, e con richieste di restituzione delle somme corrisposte (in cui si sostanzia la condanna), deve ritenersi emergere mancanza di correttezza nel modo in cui il contratto è stato anzitutto pubblicizzato. Nel messaggio delle richieste di intervento il prodotto viene infatti pubblicizzato come prodotto di investimento, di cui consente, senza elevare

dotazioni di capitale, di potere accedere alle opportunità offerte dai mercati finanziari e beneficiare di vantaggi offerti dalla diversificazione e dalle possibilità di delegare gli investimenti in funzione delle proprie propensioni al rischio.

Per i suoi contenuti, il destinatario del messaggio è portato ad immaginare che i piccoli risparmi accumulati, cui il messaggio fa riferimento, vengono impiegati per fare fronte all'investimento con modalità analoghe a quelle previste nei piani di accumulo di capitale dei fondi comuni di investimenti. Nel depliant, però, non si ravvisano elementi che informino correttamente il destinatario del messaggio delle necessità di sottoscrivere un contratto di finanziamento per accedere al prodotto. Non vi è, infatti, alcuna definizione di "piano finanziario", data dal messaggio al prodotto "i Fon", data la genericità di tale espressione e la non idoneità delle stesse ad evidenziare la componente di finanziamento del prodotto. Alle precedenti considerazioni esposte, il consumatore può subire un indebito condizionamento nel proprio processo di scelta, rivolgendosi all'operatore pubblicitario nell'aspettativa di effettuare un investimento, senza le con-

capuslepp di essere al contempo sottoscrittore
anche un contratto di finanziamento.
Le caratteristiche di tale forma di pubblicità
si riduce a ritenere che le concorrenti non
si è comportate con correttezza nelle
presentazione dei servizi di investimenti, essendo
adottata la forma di pubblicità infamante
o palese ed ingiusta.

- Con riguardo alla al requisito della trasparenza
nella presentazione dei servizi di invest-
imento, deve essere chiaro che dal semplice
esame del testo contrattuale si evidenzia oscurità,
scarsa comprensibilità e non chiarezza della
disciplina pattizia.

Dalla parte normativa del testo contrattuale,
scritta con carattere minuto e quasi illeggibile,
si evince la non facile comprensione, senza
uno studio approfondito o con una chiara illustrazione
orale, l'effetto complessivo derivante a carico
del sottoscrittore. La pluralità delle clausole
frasi, infatti, per essere confuse anziché
chiaramente esplicative, neppure risultando
un sintattico e chiaro messaggio di definizione
le caratteristiche salienti del piano finanziario.
In particolare con riguardo alle possibilità

TRIBUNALE

DI

MILANO

9/8

del sottoscritty di interrompere i pagamenti mensili e di uscire dal rapporto (cl. n.8, fatta oggetto di specifica contestazione), la clausola relativa afferma le facoltà per il cliente di esercitare in qualsiasi momento il recesso anticipato, estinguendo il finanziamento, ma si impone a carico del recedente un importo determinato dalle formule ancora a scampo, attualizzate e specificate in una formula la cui comprensione supera le capacità di un soggetto di non sia esperto di matematica finanziaria.

Il conflitto di interessi, da ultimo, è dichiarato senza alcuna evidenziazione redazionale, così impedendovi ^{di} il cliente di porre attenzione, nelle complessità e pluralità delle clausole contrattuali; e ciò costituisce una sostanziale violazione del dovere di trasparenza e correttezza, con riguardo a una situazione che il legislatore del 1998 (artt. 21 TUF e 27 Reg. Consob n. 11522/98) considera meritevole di particolare attenzione in quanto autologicamente a rischio e pregiudizio del ~~consumatore~~ risparmiatore.

A fronte di tale inadeguatezza comunicativa e mancanza di trasparenza nel testo nego-

